



Istituto di Ricerche Internazionali
ARCHIVIO DISARMO

Piazza Cavour 17 - 00193 Roma
tel. 0636000343/4 fax 0636000345
email: info@archiviodisarmo.it
www.archiviodisarmo.it

Commercio di armamenti

4. TRATTATO INTERNAZIONALE SUI TRASFERIMENTI DI ARMI (CONTROL ARMS)

Uno strumento inteso come una sfida per la comunità internazionale per condizionare tutte le decisioni riguardanti l'export di armi:

Nessuna arma per atrocità, genocidio, o violenza contro l'umanità

Nessuna arma per violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario

Trasferimenti responsabili di armi

Rispetto per lo sviluppo sostenibile e la coesistenza pacifica.

Il "Trattato sul commercio delle Armi" (ATT - Arms Trade Treaty) ha attualmente l'adesione di venti persone ed organizzazioni insignite con il Premio Nobel per la Pace. Essa ha anche il pubblico sostegno di più di dieci paesi.

A seguire il testo della Convenzione e una scheda di commento

Convenzione Quadro sui Trasferimenti Internazionali di Armiⁱ

PARTE I

Articolo 1

Autorizzazione di trasferimenti internazionali di armiⁱⁱ

Le Parti Contraenti adotteranno ed applicheranno, in conformità con le proprie leggi e le proprie procedure nazionali, il requisito che tutti i trasferimenti internazionali di armi siano autorizzati attraverso il rilascio di licenze.

PARTE IIⁱⁱⁱ

Articolo 2

Limitazioni espresse^{iv}

Le Parti Contraenti non autorizzeranno trasferimenti internazionali di armi che violino i loro obblighi in virtù del diritto internazionale. Tra tali obblighi figureranno:

- a. gli obblighi derivati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;^v
- b. gli obblighi derivati da trattati internazionali vincolanti per le Parti Contraenti;^{vi}
- c. il divieto di utilizzare quelle armi che non possano distinguere tra combattenti e civili o perché le loro caratteristiche siano di tale natura che provochino ferite superflue o sofferenze inutili;^{vii} e
- d. gli obblighi derivati dal diritto internazionale consuetudinario.^{viii}

Articolo 3

Limitazioni basate sull'uso^{ix}

Le Parti Contraenti non autorizzeranno trasferimenti internazionali di armi in circostanze nelle quali sanno o dovrebbero ragionevolmente sapere che le armi del tipo considerato possano:

- a. essere impiegate per violare la Carta delle Nazioni Unite o norme corrispondenti del diritto internazionale consuetudinario, in particolare quelle sulla proibizione della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni internazionali;^x
- b. essere impiegate per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo;^{xi}
- c. essere impiegate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale applicabile nei conflitti armati internazionali o non internazionali;^{xii}
- d. essere impiegate per commettere atti di genocidio o crimini contro l'umanità;^{xiii}
- e. essere deviate ed impiegate per commettere uno degli atti indicati nei punti precedenti di quest' articolo.

Articolo 4

Altre considerazioni^{xiv}

Nell'esaminare se un trasferimento internazionale di armi possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 1, le Parti Contraenti considereranno se i trasferimenti di armi del tipo in considerazione possano:

- a. essere impiegati per commettere o facilitare la commissione di crimini violenti;
- b. incidere negativamente sulla stabilità politica o sulla sicurezza regionale;
- c. incidere negativamente sullo sviluppo sostenibile; o
- d. essere devianti e impiegati in modo contrario ai paragrafi precedenti e, in tali circostanze, l'autorizzazione sarà di regola rifiutata.

PARTE III^{xv}

Articolo 5

Misure nazionali^{xvi}

Le Parti Contraenti creeranno i meccanismi di autorizzazione e licenza necessari nelle loro legislazioni nazionali per garantire che le previsioni della Convenzione siano effettivamente applicate secondo gli standard minimi stabiliti nell'Allegato I.

Articolo 6

Misure Internazionali^{xvii}

1. Sarà creato un Registro Internazionale dei Trasferimenti Internazionali di Armi.
2. Ciascuna Parte Contraente presenterà al Registro Internazionale un rapporto annuale su tutti i trasferimenti internazionali di armi eseguiti da o attraverso il suo territorio o soggetti alla sua autorizzazione, in base ai requisiti della presente Convenzione Quadro.
3. Il Registro Internazionale pubblicherà un rapporto annuale ed altri rapporti periodici, come appropriato, sui trasferimenti internazionali di armi.

Parte IV^{xviii}

Articolo 7

Definizioni^{xix}

Agli effetti della presente Convenzione, "Armi" si riferirà a:

- i) Tutti i beni elencati sulla lista delle munizioni degli Accordi di Wassenaar sui Controlli delle esportazione di armi Convenzionali e sui Beni e Tecnologie Dual Use.
- ii) Piccole Armi ivi incluse rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitragliatrici, fucili d'assalto e mitragliatrici di piccolo calibro
- iii) Armi leggere ivi incluse mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili a canna bassa e lanciagranate montati, cannoni portatili antiaerei, armi portatili anticarro, fucili senza rinculo, lanciamissili e lanciarazzi portatili di sistemi anticarro e sistemi di razzi, lanciamissili portatili antiaerei e mortai di calibro inferiore a 100 mm
- iv) munizioni ed esplosivi, ivi incluse le cartucce (pallottole) per le armi piccole, i proiettili e obici per le armi leggere, le granate a mano antipersona ed anticarro ed i contenitori mobili con missili o proiettili d'azione antiaerea e sistemi controcarro, granate a mano antiuomo e anticarro, mine; e esplosivi.

Articolo 8

Relazione con altri obblighi e strumenti^{xx}

Gli obblighi stabiliti nella presente Convenzione verranno applicati come standard minimi, senza pregiudizio delle norme nazionali, regionali o internazionali più rigide.

Articolo 9

Protocolli^{xxi}

1. Questa Convenzione potrà essere completata da uno o più protocolli.
2. La partecipazione a un protocollo della presente Convenzione, sarà aperta esclusivamente alle Parti Contraenti di questa Convenzione.
3. Una Parte Contraente di questa Convenzione non sarà obbligata a rispettare un protocollo se non sia Parte del Protocollo conformemente alle previsioni di quest'ultimo.

Articolo 10

Firma, ratifica e entrata in vigore

[...]

Note e commenti

ⁱ La Convenzione Quadro sui Trasferimenti Internazionali di Armi ("Convenzione Quadro") è una proposta di convenzione predisposta sotto gli auspici di un gruppo di Premi Nobel per la Pace, riuniti dall'ex Presidente del Costa Rica Oscar Arias. Oggetto della Convenzione è la predisposizione di un quadro giuridico all'interno del quale ulteriori strumenti potranno essere adottati successivamente, costruendo una serie di strumenti collegati. Iniziative susseguenti potranno sia essere protocolli oppure strumenti associati in qualche modo alla Convenzione. La proposta trae le sue ragioni da una serie di motivi. In primo luogo, è noto che mentre la comunità internazionale ha urgente bisogno di dotarsi di una serie di principi comuni per regolare e controllare il commercio di armi, certi aspetti restano controversi. Piuttosto che provare a regolare tutti gli aspetti relativi al commercio di armi in modo completo in un singolo strumento, la convenzione quadro contempla l'elaborazione di un regime vincolante attraverso una modalità "passo dopo passo".

La Convenzione inizia col determinare validi divieti essenziali che riflettano gli obblighi esistenti nel diritto internazionale come pure di stabilire i meccanismi necessari per la loro attuazione.

La Convenzione vuole cristallizzare, nel contesto dei trasferimenti internazionali di armi, gli obblighi già esistenti per gli Stati in base, tra gli altri, alla Carta delle Nazioni Unite, alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e altri trattati internazionali ampiamente sostenuti, e dai principi consolidati del diritto internazionale consuetudinario, come previsto ad esempio dalla Commissione sul Diritto Internazionale nell'*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/56/83 del 12 Dicembre 2001).

Un secondo vantaggio della Convenzione è che gli aspetti tecnici dettagliati possono essere previsti attraverso ulteriori strumenti, piuttosto che incorporati nel testo quadro.

Procedendo attraverso una convenzione quadro si darà agli Stati una certa flessibilità nell'assunzione degli obblighi. Una volta che la Parte Contraente avrà aderito alla Convenzione Quadro, potrà decidere se e quali, strumenti o protocolli addizionali vorrà ratificare e potrà farlo progressivamente.

La Convenzione Quadro si focalizza sugli obblighi degli Stati relativamente ai trasferimenti internazionali di armi. Importanti temi collegati quali il brokering, le licenze di produzione e il monitoraggio sull'uso saranno definiti in strumenti successivi. La definizione delle armi nella bozza è relativa ai trasferimenti internazionali di armi piccole e leggere ai sensi del Programma d'Azione delle Nazioni Unite per Prevenire, Combattere e Sradicare il Traffico illecito di Armi Piccole e Leggere in tutti i suoi Aspetti (A/CONF.192/15). I promotori della Convenzione comunque ritengono che i principi ed i meccanismi previsti dalla Convenzione debbano applicarsi al maggior numero di armi possibile, all'assistenza tecnica e agli strumenti tecnici per l'addestramento all'uso di armi.

ⁱⁱ **L'articolo 1** prescrive come obbligo essenziale per le Parti Contraenti l'adozione di meccanismi nazionali per l'autorizzazione di tutti i trasferimenti internazionali di armi attraverso il rilascio di licenze.

I requisiti minimi di tali procedure di autorizzazione dovrebbero essere indicati dell'allegato alla Convenzione, in base a quanto previsto dall'articolo 5. Come minimo ciascuna domanda per un'autorizzazione deve essere esaminata caso per caso e sarà oggetto di licenza individuale. Tale obbligo è già previsto nelle procedure di controllo delle armi di molti stati. Ed è inoltre richiesto da alcuni meccanismi regionali di controllo delle armi.

ⁱⁱⁱ **La Parte II** contiene gli obblighi effettivi della Convenzione. Le prime due previsioni codificano le limitazioni esistenti, ai sensi del diritto internazionale, alla libertà degli stati di trasferire o autorizzare i trasferimenti di armi. L'articolo 2 riflette le limitazioni espresse sulla fabbricazione, il possesso, l'uso ed il trasferimento. L'articolo 3 indica alcune limitazione in base all'uso o il possibile uso delle armi.

^{iv} **L'articolo 2** codifica i limiti espressi ai trasferimenti di armi, basati sulle limitazioni espresse relative alla fabbricazione, al possesso, all'uso ed al trasferimento di armi, inclusi quelli:

^v derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, compresi quelli che derivano da decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come quelle che impongono embarghi. Nella Risoluzione 1196 del 16 Settembre 1998, il Consiglio di sicurezza ha chiesto agli Stati di adottare una legislazione che renda la violazione di un embargo di armi un crimine penale;

^{vi} derivanti o conseguenti da altri trattati internazionali cui ciascuna Parte Contraente è vincolata, compresi gli embarghi adottati da organismi regionali ed internazionali in base ad un trattato, così come quelli derivanti dalla proibizione di trasferimenti di armi presenti in altri accordi come il

protocollo alla Convenzione sulle armi inumane del 1980 (CCW) e la Convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo del 1997;

^{vii} derivanti o conseguenti dal divieto dell'uso di armi che non possano distinguere tra combattenti e civili o siano per loro stessa natura causa di ferite superflue o sofferenze non necessarie.

Tale obbligo deriva dai principi universalmente accettati del diritto internazionale umanitario. Esso si applica all'uso delle armi che sebbene non soggetto alle specifiche previsioni del trattato è comunque proibito poiché è impossibile distinguere tra combattenti e civili o poiché tali armi sono di natura tale da provocare ferite superflue o sofferenze non necessarie (si veda, ad esempio, il parere della Corte di Giustizia Internazionale in *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996), al paragrafo 78). La proibizione del trasferimento deriva dall'apprezzamento del fatto che il trasferimento di tali armi potrebbe di per se essere inconciliabile con il divieto ai sensi del diritto internazionale umanitario dell'uso di tali armi. Tale divieto dovrebbe inoltre coprire le armi il cui uso sia proibito da una specifica convenzione ma dove la Convenzione stessa non sia rivolta ai trasferimenti di armi;

^{viii} derivanti o conseguenti dal diritto consuetudinario internazionale. In alcune circostanze, i trasferimenti di armi da uno stato a un altro o ad una persona nel territorio di un altro stato senza il consenso di questo comporterà una violazione degli obblighi esistenti del diritto consuetudinario internazionale legato ad esempio alla minaccia o all'uso della forza. I trasferimenti a persone diverse da quelle che rappresentano autorità pubbliche può comportare una violazione del principio di non intervento negli affari interni di uno Stato.

^{ix} **L'Articolo 3** tratta alcune limitazioni alla libertà di trasferimento di armi basato sull'uso o sul probabile uso che potrebbe esserne fatto. La responsabilità della Parte Contraenti che le esporta di vietare i trasferimenti di armi in base a questo principio discende dall'obbligo di non partecipare ad atti illeciti di un altro stato. The responsibility of the Contracting Party of export to prohibit arms transfers under this

heading flows from the obligation not to participate in the internationally wrongful acts of another State.

Il principio è stabilito nell'articolo 16 della Commissione sul diritto Internazionale delle Nazioni Unite "*Articoli riguardo alla responsabilità degli Stati per gli Atti Internazionalmente Illegali*", adottata nel 2001 (si veda Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/56/83 del 12 Dicembre 2001), nei termini in cui riflette il diritto consuetudinario internazionale vincolante per gli stati come segue: "*A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if:*

(a) that State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and
(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State."

^x I Trasferimenti di armi realizzati i violazione della Carta delle Nazioni Unite o di corrispondenti norme del diritto consuetudinario internazionale in ragione dell'uso di tali armi includeranno le armi usate in violazione del divieto di minacciare o fare uso della forza nelle relazioni internazionali dell'Articolo 2(4) della Carta, e i principi collegati concernenti la minaccia alla pace, la violazione della pace e gli atti di aggressione dell'Articolo 39 della Carta, della *Declaration of Principles of International Law* of 1970 dell'Assemblea Generale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 2625 (XXV) del 1970) e altre Risoluzioni vincolanti delle Nazioni Unite. Regole corrispondenti si applicano a livello di diritto consuetudinario internazionale.

^{xi} La commissione di gravi violazioni dei diritti umani comprende violazioni di previsioni non derogabili del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici del 1966 e di strumenti regionali sui diritti umani quali La Convenzione Europea sulla protezione dei diritti e le libertà fondamentali del 1950, la Convenzione americana sui Diritti umani del 1969 e la carta africana sui diritti Umani e dei Popoli del 1980. Diritti umani fondamentali rilevanti per questa previsione sono anche stabiliti in molte convenzioni multilaterali ampiamente accettate come la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani e Degradanti del 1984.

^{xii} Gravi violazioni del diritto umanitario internazionale comprendono quelle alle Convenzioni di Ginevra del 1949, come pure le violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario contenuti in altri accordi multilaterali vincolanti e nel diritto consuetudinario internazionale. This provision is consistent with the existing obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law.

^{xiii} La Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide del 1948 definisce il genocidio, come "acts committed with intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical,

racial, or religious group, as such". Gli atti punibili ai sensi di questo paragrafo comprendono il genocidio, la cospirazione al fine di commettere genocidio, l'incitamento pubblico e diretto a commettere genocidio, il tentativo di compiere genocidio e la complicità in genocidio. I crimini contro l'umanità sono definiti, in modo simile, in varie convenzioni internazionali. In entrambi i casi le definizioni sono ampiamente accettate.

^{xiv} Diversamente dagli Articoli 2 e 3, l'**Articolo 4** non proibisce l'autorizzazione a trasferire armamenti. Invece, esso richiede alle Parti Contraenti di prendere in considerazione gli effetti dei trasferimenti di armi del tipo in considerazione attraverso il riferimento a tre principali fattori. Tali fattori insieme ad altri sono identificati nella Sezione I del Programma di Azione come pure in altri strumenti regionali relativi ai trasferimenti di armi. Il Primo fattore è la possibilità che il trasferimento di armi possa essere utilizzato per o per facilitare la commissione di crimini violenti. Questa è un'importante conseguenza della proliferazione di armi. Il secondo fattore consiste nella possibilità che il trasferimento di armi possa avere effetti destabilizzanti sulla stabilità politica e sulla sicurezza della regione. Il terzo è possibilità che abbia effetti negativi sullo sviluppo sostenibile. Qualora tali circostanze siano evidenti, l'articolo stabilisce una presunzione contraria all'autorizzazione.

^{xv} **La Parte III** individua i meccanismi da adottare a livello nazionale ed internazionale per facilitare l'effettiva attuazione e l'applicazione della reali previsioni della Convenzione..

^{xvi} **L'Articolo 5** richiede la creazione dei meccanismi necessari nella legislazione nazionale per assicurare l'effettiva applicazione che dei meccanismi di autorizzazione. L'articolo prevede che gli standard minimi per il processo di autorizzazione siano individuati in un Allegato alla Convenzione che individui le materie per cui sia necessario un meccanismo di autorizzazione transazione per transazione, le informazioni minime richieste per le domande di autorizzazione, i meccanismi di controllo parlamentare, etc.

^{xvii} **L'Articolo 6** approfondisce l'attuazione a livello internazionale, richiedendo la creazione di un Registro Internazionale dei Trasferimenti di armi. Inoltre, si prevede che le Parti Contraenti debbano inviare al Registro un rapporto annuale sui trasferimenti di armi da o attraverso il proprio territorio o comunque soggetti alla propria autorizzazione e che il Registro Internazionali pubblichi un rapporto annuale ed altri rapporti periodici sui trasferimenti internazionali di armamenti. I dettagli specifici sugli obblighi di informazione delle parti contraenti così come le ulteriori misure internazionali necessarie all'attuazione saranno stabiliti nei protocolli alla Convenzione.

^{xviii} **La Parte IV** della Convenzione contiene le definizioni, le previsioni conclusive e le clausole finali.

^{xix} **L'Articolo 7** stabilisce le definizioni. I principi ed i meccanismi stabiliti dalla Convenzione si dovranno ugualmente applicare al più ampio numero di armi, assistenza tecnica, strumenti per l'addestramento all'uso di armi.

^{xx} **L'Articolo 8** indica che i principi stabiliti nella Convenzione devono essere applicati come requisiti minimi e non dovranno in alcun caso pregiudicare l'applicazione di regole, di strumenti, di requisiti nazionali, regionali e internazionali più rigorosi.

^{xxi} **L'Articolo 9** identifica il tema dei protocolli alla Convenzione, prevedendo essenzialmente che la partecipazione ad ogni protocollo sia aperta solo alle Parti Contraenti la Convenzione, coerentemente con lo schema e l'oggetto della Convenzione che vuole stabilire un quadro all'interno del quale possano essere elaborate altre norme sui trasferimenti di armi.

I Principi per una Convenzione Quadro sui Trasferimenti Internazionali di Armi

La Convenzione Quadro sui Trasferimenti Internazionali di Armi ripropone le esistenti obbligazioni degli Stati secondo il diritto internazionale in riferimento al trasferimento internazionale di armi. L'idea di una convenzione "quadro" permette di affrontare importanti tematiche correlate all'interno di protocolli alla convenzione nell'ottica di sviluppare, progressivamente, un regime legale integrato connesso ai trasferimenti di armi. I principi definiti nella Convenzione Quadro sono da considerare come misure minime e non devono pregiudicare l'applicazione di un più stringente sistema di regole nazionale, regionale o internazionale.

Il principio basilare della Convenzione Quadro, stabilito nell'**Articolo 1**, prevede che gli Stati debbano autorizzare tutti i trasferimenti internazionali di armi attraverso un meccanismo di licenze.

Gli **Articoli 2, 3 e 4** stabiliscono le sostanziali obbligazioni. Delineano i criteri a cui gli Stati devono conformarsi nell'autorizzare i trasferimenti di armi.

L'Articolo 2, codifica le esistenti limitazioni all'interno del diritto internazionale riguardo alla sovranità degli Stati nel trasferire e autorizzare i trasferimenti di armi. Queste limitazioni includono quelle imposte da:

- la **Carta delle Nazioni Unite** (includendo le decisioni del Consiglio di Sicurezza come quelle che impongono gli embarghi sulle armi);
- qualsiasi altro **trattato** a cui lo Stato sia obbligato, includendo gli embarghi adottati da altri organismi internazionali e regionali (quali UE), come anche i trattati che proibiscono espressamente trasferimenti di armi, quali la Convenzione per la Proibizione delle Mine Anti-uomo;
- i principi universalmente accettati del **diritto umanitario internazionale** che includano la proibizione di impiegare armi che siano incapaci di distinguere tra combattenti e civili e tra obiettivi militari e strutture civili o di natura tale da causare ferite superflue o sofferenze non necessarie. La proibizione riguardante i trasferimenti consegue dalla constatazione che il trasferimento di queste armi sarebbe inconciliabile con l'implicita proibizione all'interno del diritto internazionale di usare queste armi. La proibizione includerebbe anche le armi il cui uso sia proibito da specifiche convenzioni quando queste non affrontino il problema dei trasferimenti;
- **diritto internazionale consuetudinario**. I trasferimenti di armi da uno Stato ad un altro, o a persone nel territorio di un altro Stato, senza il consenso dello Stato ricevente potrebbero provocare la violazione degli obblighi del diritto internazionale consuetudinario equivalenti, ad esempio, alla minaccia dell'uso della forza. Trasferimenti a persone diverse da quelle esercitanti l'autorità di governo potrebbero causare l'infrazione dei principi di non-intervento negli affari interni dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce le limitazioni alla libertà di trasferire armi basandosi sull'utilizzo o il probabile utilizzo che potrebbe essere fatto con le armi dallo Stato ricevente. La responsabilità degli Stati di non autorizzare trasferimenti secondo questo principio deriva dall'obbligo a non partecipare agli atti internazionalmente illegali di un altro Stato. Questo principio è riflesso nell'Articolo 16 nel documento *Articoli riguardo alla responsabilità degli Stati per gli Atti Internazionalmente Illegali* della Commissione sul Diritto Internazionale delle Nazioni Unite e ampiamente considerato come un principio del diritto internazionale consuetudinario applicabile a tutti gli Stati. Nel rispetto di questo principio, gli Stati hanno l'obbligo di fermare l'autorizzazione dei trasferimenti nelle circostanze in cui essi sappiano o debbano sapere che le armi in questione saranno probabilmente usate per commettere atti in violazione del diritto internazionale. Per esempio, i trasferimenti non devono essere autorizzati se uno Stato conosce o debba conoscere il probabile uso illegale delle armi:

- in violazione della Carta dell'ONU, in particolare la proibizione di minacciare o utilizzare l'uso della forza contenuta nell'Articolo 2(4) e i relativi principi concernenti le minacce alla pace, violazioni della pace e gli atti di aggressione così come all'Articolo 39 della Carta, nella *Dichiarazione dei Principi del Diritto Internazionale* della Risoluzione 2625 (XXV) della Assemblea Generale nel 1970 e in altre risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno fissato degli standard di regole;
- nell'esecuzione di gravi violazioni dei diritti umani;
- nell'esecuzione di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale;
- nell'esecuzione di crimini di genocidio o contro l'umanità; o
- dirottate e utilizzate per commettere qualsiasi delle precedenti violazioni del diritto internazionale.

L'Articolo 4 non proibisce l'autorizzazione dei trasferimenti di armi. Al contrario, identifica quattro ulteriori fattori che gli Stati devono prendere in considerazione prima di autorizzare un trasferimento di armi. Questi fattori richiedono agli Stati di considerare il possibile effetto del trasferimento di armi. Specificatamente, gli Stati devono considerare se i trasferimenti di armi abbiano la probabilità di:

- essere usati per o facilitare l'esecuzione di crimini violenti;
- influenzare negativamente la sicurezza regionale;
- influenzare negativamente lo sviluppo sostenibile; o
- essere dirottate e utilizzate per commettere qualsiasi dei precedenti atti.

Quando appaia che il trasferimento possa avere uno di questi effetti, l'Articolo sancisce una ragione contraria all'autorizzazione.

L'articolo 5 richiede che gli Stati stabiliscano un meccanismo di autorizzazioni e di licenze all'interno delle proprie leggi nazionali per l'effettiva attuazione della convenzione. Un Annesso (ancora in fase di elaborazione) svilupperà standard minimi nell'affrontare materie quali la necessità di un meccanismo di licenze da traslazione a traslazione, i livelli minimi di informazioni da fornire per i richiedenti le licenze, i meccanismi che permettano un controllo parlamentare, etc...

L'articolo 6 crea un Registro Internazionale dei Trasferimenti Internazionali di Armi al quale ciascuna delle parti contraenti sarà tenuta a sottoporre un rapporto annuale sui trasferimenti di armi internazionali. Sebbene le Nazioni Unite abbiano già istituito un simile Registro delle Armi Convenzionali, esso non include tutti i tipi di armi, quali le armi piccole e leggere, e non è collegato all'implementazione di un insieme di standard normativi.